



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 109 del 11/12/2020
Numero del Registro generale delle determinazioni: 2007 del 11/12/2020

Oggetto: MODALITA' OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI PIROTECNICI DECLASSIFICATI O DI LIBERA VENDITA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2021.

Ufficio proponente: Servizio Mercati

Settore proponente: **Settore Sviluppo Economico**

Responsabile del Settore: **Dott. Gaetano Silverii**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- **che** con D.Lgs n. 58/2010 all'art. 3 vengono definiti fuochi d'artificio *"....quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso, un basso livello di rumorosità..... destinati ad un utilizzo all'interno di edifici d'abitazione (cat. 1)... o destinati ad un utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati (cat. 2);"*
- **che** successivamente, con l'approvazione del D.Lgs n. 123/2015, in attuazione della Direttiva UE 2013/29, cambia la regolamentazione e disciplina della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, per cui i fuochi d'artificio connessi alla vendita sono indicati con le categorie F1 ed F2;
- **che** nell'art. 5 del citato D.Lgs n. 123/015 si elencano le limitazioni di vendita dei fuochi d'artificio, le cui sanzioni sono riportate nel successivo art. 33, di seguito esemplificate:

Tipologia prodotto	Destinatario del divieto di vendita	Sanzione
Cat. 1 (ora F1)	minori di anni 14 di età	arresto da 3 mesi ad un anno ed ammenda da 2.000 a 20.000 euro
Cat. 2 (ora F2)	minori di anni 18 di età	arresto da 6 mesi a due anni ed ammenda da 20.000 e 200.000 euro

- **che** agli operatori ambulanti in possesso di licenza commerciale, è consentita la vendita dei soli fuochi d'artificio appartenenti alla V^a categoria – gruppo "D" per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo "E" per un quantitativo massimo di 10 Kg netti (art. 98 reg. T.U.L.P.S.), cat. F1 e F2 (D.Lgs n. 123/2015);

Considerato:

- **che** sono state originariamente individuate, dalla Polizia Municipale, le aree ove allocare gli operatori per la vendita dei fuochi d'artificio, tramite elenco comunicato al Servizio Mercati in data 06/11/2013;
- **che** in collaborazione tra il Comando dei VV.UU. ed il Servizio Mercati, sono stati condotti sopralluoghi e verifiche al fine di confermare/modificare le postazioni consolidate negli anni, di cui ai precedenti punti, al fine di configurare una sorta di piano posteggio specifico per la vendita di fuochi d'artificio e prodotti natalizi non alimentari, oggetto del presente atto, in conformità con il vigente testo del Codice della Strada;

Preso atto, pertanto, dell'elenco risultante dall'esame delle postazioni come dal precedente capoverso, costituente parte dell'Allegato A) – Avviso Pubblico;

Ritenuto di dover specificare le modalità e i termini per la presentazione delle domande sia per la vendita di fuochi pirici che per i prodotti natalizi non alimentari, come meglio indicati nell'allegato Avviso Pubblico;

Visti gli artt. 21 e 35 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche coperte e scoperte e demaniali marittime;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 06/12/2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* che disciplina le modalità di vendita secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 recante <<*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,*

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DUP 2020–2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 20/12/2019;

Visto il Bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 30/12/2019 (bilancio 2020 - 2022);

Visto l'art. 86 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii. (TULPS);

Visto il decreto sindacale n. 8 del 16/06/2020 con il quale, è stato assegnato l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Sviluppo Economico – Servizio Mercati" al Dott. Gaetano Silverii;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare **l'allegato A)** Avviso Pubblico riguardante norme e condizioni per il rilascio di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche di articoli natalizi non alimentari e prodotti pirotecnici appartenenti alla V^a categoria – gruppo "D" per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo "E" per un quantitativo massimo di 10 Kg netti (art. 98 reg. T.U.L.P.S), cat. F1 e F2 (D.Lgs n. 123/2015);
2. di stabilire che gli operatori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 285/1992: "*3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.*";
3. di stabilire che gli operatori durante le operazioni di vendita sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
4. di stabilire che la vendita dei prodotti pirotecnici ed articoli natalizi non potrà avvenire qualora venga dichiarata la Zona Rossa nella città di Pescara secondo quanto stabilito dal DPCM del 03/11/2020;
5. di approvare inoltre **l'allegato B** quale istanza di partecipazione al predetto Avviso Pubblico da presentare con le modalità operative indicate in conformità al D.M. del 09/08/2011;
6. di prendere atto degli allegati **C (posteggi con diritto di prelazione)** e **D (posteggi senza diritto di prelazione)** quali elenchi dei soli posteggi idonei alla vendita dei fuochi d'artificio;
7. Di stabilire che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 17.12.2010;
8. di disporre altresì la pubblicazione dello schema di domanda di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pescara.it, nonché sul sito del Servizio Mercati <http://mercati.comune.pescara.it/> ;
9. di precisare che il Responsabile del Procedimento è Dott. Gaetano Silverii, Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

10. di precisare infine che il presente atto comporta introiti a seguito del pagamento del canone di occupazione temporanea delle aree allegate alla presente, che verrà quantificato al momento del rilascio delle autorizzazioni e accertato al cap. n. 11320002 del bilancio 2020;
11. di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
SILVERII GAETANO
(atto sottoscritto digitalmente)